

”

Buoni carburante

Per il solo anno 2022, è stata riconosciuta ai datori di lavoro la facoltà di corrispondere ai lavoratori, dei buoni benzina (o altri titoli equivalenti) **esenti da imposizione fiscale e previdenziale**, nel limite di importo pari ad € 200,00 per ciascun lavoratore.

Il limite ordinario di esenzione di € 258,23 annui previsto dall'art. 51 co. 3 TUIR, deve intendersi innalzato sino ad € 458,23.

Si ritiene opportuno rendicontare in modo separato nel libro unico del lavoro i € 200,00 eventualmente corrisposti; in particolare, indicando nel cedolino di competenza *“buono benzina ex art. 2 D.L. 21/2022”*.



La eventuale corresponsione dei predetti *“buoni carburante”* deve riguardare la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi e non può essere quindi *“ad personam”*.